



*UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BORGHI E VALLI D'OLTREPO'*

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N. 13 DEL 24/10/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che i Comuni di Montesegeale, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Rocca Susella e Calvignano con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di Comuni Lombarda denominata "Borghi e Valli d'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

CONSIDERATO che:

- il Comune di Borgo Priolo, unitamente ai comuni di Montesegeale, Borgoratto Mormorolo e Rocca Susella hanno costituito l'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò, come risulta dall'atto costitutivo sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 06/04/2016 Rep. n. 01 del 06/04/2016, per la gestione associata delle funzioni fondamentali previste dal DL. n. 78/2010 e Legge n. 135/2012;
- con la deliberazione n. 08 del 10/11/2016 assunta dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi conferiti dai comuni all'Unione dei Comuni Lombarda "Borghi e valli dell'Oltrepò";
- con la deliberazione n. 12 del 21/12/2016 della Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai Comuni ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.23 del 26/11/2021 è stato disposto l'ingresso nell'Unione del Comune di Calvignano e con successiva deliberazione

n.30 del 19/12/2021 sono state recepite le competenze conferite dal Comune di Calvignano all'Unione Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepò relativamente alle funzioni di cui alle lettere da A ad I ed L bis del comma 27 dell'art.14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 e ss.mm.ii. e con conseguente modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

VISTO Il Decreto Presidenziale N.05 del 26 giugno 2025 di nomina della Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione e dei comuni facenti parte della stessa;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse; decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;

- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite;

e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone: *"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)";*

VISTA la Deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *"La*

giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Unionale n.42 del 07/10/2025 avente ad oggetto *“CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2025 - FORMULAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DI PARTE ECONOMICA.”* Con la quale è stato dato mandato alla scrivente di costituire il fondo risorse decentrate anno 2025 e le linee di indirizzo per l'approvazione.

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO CHE il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

VISTO l'Art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018 che stabilisce una deroga al limite di spesa per i comuni senza dirigenza, escludendo dall'invarianza della spesa le indennità per posizioni organizzative già in essere prima del 21 maggio 2018 e aumentando l'importo delle stesse, purché la maggiorazione sia contenuta nei limiti di spesa previsti dalla legge

RICHIAMATO l'art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

PRESO ATTO CHE la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 50.850,09 oltre € 45.270,87 per le indennità di posizione organizzativa e di risultato per una somma complessiva pari a € 96.120,96;

DATO ATTO che il fondo anno 2025 da comparare con il fondo 2016 é pari a € 49.665,94 mentre le indennità di posizione organizzativa e di risultato è pari a € 46.454,80, per una somma complessiva pari € 96.120,74;

DATO ATTO, pertanto, che é stato rispettato il dettato del sopra citato art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022;

DATO ATTO che il fondo incentivante anno 2025 non è stato incrementato con risorse variabili fatto salvo le indennità per incentivi tecnici per disposizione di legge pari a € 11.337,87;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 81.833,43 (comprensivo indennità per incentivi tecnici) come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2025", meglio sotto riportato;

RICORDATO CHE l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. DI COSTITUIRE, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art.23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 come segue:

QUANTIFICAZIONE FONDO	
PARTE FISSA	
Risorse anno 2004 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità	€ 37.776,76
Incremento art. 32 c. 1 - 0,62 % monte salari 2001	€ 2.383,87
Incremento art. 32 c. 2 - 0,50 % monte salari 2001	€ 1.925,42
Incremento art. 4 c. 1, 0,5 % monte salari 2003	€ 2.496,64
Incremento art. 4 c. 1, 1,1 % monte salari 2001 CCNL 2001	€ 565,82
CCNL 11.4.08 Incremento art. 8 c. 2 = 0,6 % monte salari 2005	€ 2.274,10
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	€ -
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) ante 2018	€ 3.515,20
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 67 C.3 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO	€ -
Incremento x decentramento e trasferimento funzioni - Art.15 c.1 lett. l) CCNL 1.4.99 Borgoratto M.	€ 459,13
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) aumenti CCNL 2018	€ 3.463,20
FUORI LIMITE	
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015 (n°15), A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a)	€ 1.248,00
FUORI LIMITE	
(ART 79 C.1 Lett.b) CCNL 2019-21) - EURO 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018 (n°14) - fuori limite	€ 1.183,00
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 fuori limite	€ 4.812,07
ART 79 C.1 Lett.d) CCNL 2019-21) - RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO FUORI LIMITE	€ 1.025,48
TOT. PARTE FISSA FONDO 2025	€ 63.128,69
PARTE VARIABILE:	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18) FUORI LMITE	€ 0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO FUORI LMITE	€ -
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	€ -
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)	€ -
RIDUZIONE FONDO PER INCREMENTO PO (ART.7 C.4 LETT.V)	€ -
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE ART.68 C.3 LETT.C) : ISTAT -	€ 11.337,87

TECNICO : FUORI LIMITE	
Art.79 c.3 CCNL 2019-2021 0,22% ms 2018 in proporzione fra fondo e EQ/PO 2024 FUORI LIMITE	€ 535,73
TOT. PARTE VARIABILE	€ 20.435,74
TOT. PARTE FISSA + PARTE VARIABILE 2025	€ 83.564,43
CONSOLIDAMENTO ai sensi della SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L.78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)-Detrazione per cessazione Borgo P	-€ 1.731,00
TOT. PARTE FISSA + PARTE VARIABILE 2025 TOLTE RIDUZIONI	€ 81.833,43
APPLICAZIONE ART. 11-BIS, c 2, D.L. 135 del 2018	€ -
TOT FONDO DISPONIBILE 2025	€81.833,43

2. DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 trova copertura ed è impegnato secondo il principio della competenza finanziaria potenziata negli appositi capitoli del bilancio 2025 afferenti la spesa del personale – salario accessorio;
4. DI TRASMETTERE il presente atto alla Giunta unionale ed al Revisore dei Conti per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di propria competenza, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa assunti con la presente determinazione, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Eleonora Bergami

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, attesta la correttezza dell'azione amministrativa e la conformità alla normativa vigente nella redazione del presente atto.

Borgo Priolo, lì 24 ottobre 2025

Il Responsabile del Servizio
F.to : Bergami Eleonora

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Borgo Priolo, lì 24/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Bergami Eleonora

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D. Lgs n. 78/2009).

Borgo Priolo, lì 24/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Bergami Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2025

Borgo Priolo, lì 13/12/2025

Il Responsabile del procedimento
F.to : Tentore Emanuele

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile